

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2570/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70 relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1329/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6 e l'articolo 6, paragrafo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/88<sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità dell'intervento nel settore del tabacco greggio;

considerando che dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1727/70 emerge la necessità di migliorare le procedure relative agli acquisti di tabacco all'intervento; che è in particolare opportuno migliorare la qualità delle partite offerte all'intervento; che in tale contesto occorre rifiutare le partite offerte all'intervento qualora il tabacco non rispondente ai requisiti qualitativi minimi superi una determinata percentuale, in peso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3. Se il peso del tabacco non rispondente alle caratteristiche minime di qualità e il peso delle sostanze estranee superano, complessivamente, il 10 %, l'intera partita deve essere rifiutata. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 16.